

FISCO

www.quotidianofisco.itsole24ore.com

Imposte indirette. L'applicazione del criterio del 70% della navigazione, dettato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 2/E

Iva «a richiesta» sulle navi d'alto mare

La dichiarazione dell'armatore sblocca il regime di non imponibilità per forniture e cessioni

PAGINA A CURA DI
Giampaolo Giliotti

È l'effettivo impiego delle imbarcazioni a qualificare la navigazione di alto mare e il conseguente regime Iva della non imponibilità. Ma a livello pratico solo una dichiarazione di parte dell'armatore può rendere applicabili i criteri dettati dalle Entrate.

Il criterio del 70%

Con la risoluzione 2/E del 12 gennaio 2017 l'Agenzia ha fornito importanti indicazioni per applicare il regime della non imponibilità Iva alle operazioni realizzate in favore di armatori di navi stabilite in Italia per le quali l'articolo 8-bis del Dpr 632/1972 richiede che siano adibite «alla navigazione in alto mare».

Secondo l'amministrazione finanziaria, opera la non imponibilità Iva delle navi, oltre ad essere progettate e omologate per la navigazione d'alto mare, siano materialmente e prevalentemente impiegate oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.

Tuttavia, pur allineandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'amministrazione impone adempimenti che destano più di una perplessità tra gli operatori. Nella risoluzione, infatti, si afferma che una nave è considerata «adibita alla navigazione in alto mare se, con riferimento all'anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta sulla base di documentazione ufficiale».

Ora, sono di tutta evidenza le difficoltà per la maggior parte degli operatori di comprendere se la nave su cui stanno lavan-

do o fornendo dotazioni o provviste di bordo, abbia navigato in alto mare nell'anno precedente e nelle percentuali sopra indicate.

Gli ostacoli pratici

In assenza di precise indicazioni sulla «documentazione ufficiale» d'acquisizione, si ritiene corretto fare riferimento al libro della navigazione, così come previsto all'articolo 173 del Codice della navigazione - Rd 30 marzo 1942, n. 327 - nel quale sono iscritti tutti i dati e i fatti inerenti alla navigazione (rotte seguite, rilievi meteorologici, manovre effettuate eccetera) e dove le annotazioni, se regolarmente effettuate, hanno efficacia probatoria.



Alto mare

■ Sussiste il requisito della navigazione in alto mare, quando le unità navali sono «omologate» a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, ed inoltre le stesse siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare, come per accordo internazionale - Convenzione sul diritto del mare firmata a Montego Bay - il 10 dicembre 1982 è fissato oltre le 12 miglia marine. Secondo l'articolo 3 della convenzione, ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di tale distanza dalla costa.

così come previsto dal successivo articolo 178 del Codice della navigazione.

Tra l'altro, tale documentazione ha carattere dell'internazionalità, dato che è comunemente in dotazione su tutte le navi indipendentemente dalla loro nazionalità. Ma, questo è il punto, può un operatore accedere liberamente? E se sì, come calcolare la percentuale del 70%? Inoltre, laddove l'opera fosse in grado di leggerla e interpretarla, dovrà richiedere una copia in vista di eventuali controlli. Senza trascurare l'ipotesi che il cessionario committente o ponga il proprio diniego: in fin dei conti si tratta di documenti che l'armatore potrebbe non voler rendere noti per evidenti motivi commerciali.

Non andrebbe meglio ai soggetti passivi che realizzano le operazioni, i quali anche per interventi di importi di poche decine di euro si vedrebbero costretti a visionare i libri, effettuare i calcoli e acquisire una copia. Un semplice artigiano (elettricista, falegname, idraulico) che opera nel settore, a supporto delle proprie fatture, dovrebbe approntare delle vere e proprie librerie di giornali della navigazione.

La dichiarazione di parte

Va individuata, allora, una procedura che sia applicabile a livello pratico. A questo riguardo si ritiene che una soluzione possa essere individuata in una dichiarazione di parte rilasciata dall'armatore che attesti di trovarsi nelle condizioni richieste dall'articolo 8-bis del Dpr 632 del 1972 per fruire del regime della non imponibilità.

Gli esempi e la dichiarazione

IL RIMEDIO DELLA NOTA DI ADDEBITO

IL CASO

Se la dichiarazione che attesta il diritto al regime della non imponibilità si dimostrasse a posteriori non corretta, sarebbe possibile emettere una nota di addebito? Si chiede inoltre se il fornitore possa evitare di versare sanzioni e interessi.

ARMATORI EUROPEI ED EXTRA-UE

Armatori di imbarcazioni battenti bandiera di un Paese aderente all'Unione europea o di un Paese extra-UE devono rilasciare una dichiarazione quando commissionano prestazioni di servizi a soggetti passivi italiani?

LA SOLUZIONE

La risposta è affermativa. In base alle regole generali il fornitore può emettere una nota di addebito di sola Iva senza dover versare sanzioni e interessi purché abbia dichiarato e conservato la dichiarazione rilasciata dal proprio cliente.

No, non è necessario in considerazione del fatto che le prestazioni di servizi realizzate in favore di armatori che siano soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

IL FAC SIMILE

Spett.le

Oggetto: richiesta di applicazione del regime della non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633

Il sottoscritto in qualità di armatore della imbarcazione (nome imbarcazione) dichiara sotto esclusiva responsabilità che la stessa è iscritta presso il Registro Italiano navale (numero immatricolazione) ed è omologata per la navigazione in alto mare

Allo scopo allego copia fotostatica dell'atto di nazionalità rilasciato dal Direttore Marittimo di

Dichiaro altresì di avere compiuto nell'anno precedente viaggi in alto mare nella misura superiore al 70 per cento di quelli complessivamente realizzati nel medesimo periodo, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza, che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione al fine di consentirvi l'emissione della fattura integrativa per la per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni

Data

In fede

Le conseguenze. Se manca il requisito Sanzioni evitabili in caso di errore

■ Nella disciplina Iva le dichiarazioni di parte trovano ampia diffusione nel settore edizionario e accade spesso che un cessionario committente richieda l'applicazione dell'aliquota del 4 o del 10% al posto di quella ordinaria. Meno diffuso è l'utilizzo in altri comparti delle dichiarazioni rilasciate dai cessionari committenti, tuttavia si deve rilevare l'importanza presa di posizione sul tema delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria per applicare correttamente l'Iva nelle locazioni finanziarie di imbarcazioni da diporto.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 284/E/2007, infatti, ha chiarito la valenza da attribuire alle dichiarazioni rilasciate dai conduttori per i contratti riguardanti questo tipo di imbarcazioni e relative al loro effettivo impiego fuori dalle acque territoriali. In quell'occasione l'Agenzia precisò che «la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing. In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (articolo 10 legge n. 212 del 2000)». Dopodiché, precisò che il recupero della maggiore imposta doveva avvenire «in capo alla società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che quest'ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente ricorrendo anche agli ordinari mezzi civilistici».

Sulla base di questa presa di posizione da parte dell'Agenzia si può ragionevolmente concludere che i fornitori di be-

ni e servizi per applicare il regime della non imponibilità possono richiedere ai propri cessionari committenti una dichiarazione che attesti la navigazione in alto mare.

Resta inteso che se tale dichiarazione dovesse rivelarsi successivamente mendace, anche a seguito di accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, il fornitore accertato dovrà versare l'imposta precedentemente non applicata, ma non gli saranno comminate sanzioni sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 del Dlgs 472/1997. In particolare, tale articolo individua tra le cause di non punibilità di un soggetto passivo la circostanza che la scelta di un determinato comportamento (nel caso di specie l'applicazione del regime della non imponibilità) sia imputabile a un terzo, il quale ha occultato o falsificato o compiuto atti che lo hanno indotto a realizzare l'errore.

L'imposta dovrà comunque essere versata, ma il fornitore in base a quanto previsto al comma 7 dell'articolo 60 del Dpr 632/1972 potrà esercitare la rivalsa.

Si può dunque ragionevolmente concludere che tramite una dichiarazione rilasciata dai propri clienti e fornitori potrebbero essere del tutto superate le difficoltà di acquisizione della documentazione comprovante l'effettiva navigazione in alto mare.

Non solo, la dichiarazione avrebbe il pregio di evitare le rettifiche quando la «documentazione ufficiale» richiesta nella risoluzione e attestante la navigazione in alto mare per l'anno precedente non si dimostrasse ugualmente realizzata nel corso dell'anno in cui è emessa.



AREA FISCO LAVORO E LEGALE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PROFESSIONISTI E MANAGER CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

CALENDARIO FEBBRAIO - GIUGNO 2017

MASTER E CORSI PART TIME CON ATTESTATO DI FREQUENZA, IN FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

■ FISCO E CONTABILITÀ

Diritto Tributario
Milano, dal 17 febbraio - 11ª ed.
10 weekend

Corso di preparazione all'esame di dottore commercialista
Roma dal 10 marzo
2 weekend

Tutela e trasmissione dei patrimoni
Roma dal 17 marzo, 4ª edizione
3 weekend

Fiscalità Internazionale
Milano, dal 24 marzo - 15ª ed.
2 weekend

Operazioni straordinarie e nuovi strumenti per finanziare l'impresa
Milano, dal 5 maggio - 6ª ed.
6 weekend

IVA e Dogane negli scambi internazionali
Roma, dal 12 maggio - 8ª ed.
6 weekend

Accertamento e Contenzioso Nazionale e Internazionale
Milano, dal 12 maggio - 2ª ed.
2 weekend

L'Esperto Contabile
Roma, dal 26 maggio - 4ª ed.
5 weekend

■ DIRITTO E LEGALE

Diritto e commercio internazionale
Milano, dal 10 marzo - 14ª ed.
9 weekend

Diritto Societario
Milano, dal 17 marzo - 14ª ed.
8 weekend

Modello 231, Privacy e Compliance
Milano, dal 24 marzo - 3ª ed.
5 weekend

Diritto e fiscalità nel mercato dell'arte
Milano, dal 24 marzo - 3ª ed.
5 weekend

Avvocato d'affari
Roma dal 24 marzo - 17ª edizione
9 weekend

Diritto della Proprietà Intellettuale
Milano, dal 31 marzo - 3ª ed.
5 weekend

Business & Legal English
Roma, dal 31 marzo - 12ª ed.
2 weekend
Milano, dal 26 maggio - 13ª ed.
3 weekend

Antitrust
Milano, dal 5 maggio - 1ª ed.
6 weekend

Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria
Roma, dal 16 giugno - 4ª ed.
5 weekend

Criminologia e Reati Economici
Milano, dal 19 ottobre - 4ª ed.
12 weekend - master con diploma

■ LAVORO E PREVIDENZA

Digital & Social HR Management
Milano dal 23 febbraio - 2ª ed.
5 weekend - master con diploma

HR Specialist
Milano dal 31 marzo - 37ª edizione
9 weekend

Paghe e contributi
Milano, dal 3 aprile - 11ª ed.
6 giornate

Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali
Milano, dal 5 maggio - 23ª ed.
8 weekend

Welfare aziendale e Previdenza complementare: nuovi strumenti e novità legislative
Milano, dal 26 maggio - 1ª ed.
4 weekend

■ INTERNATIONAL PROGRAM

Business English - Upper Intermediate
Milano, dal 14 marzo

24ORE BUSINESS SCHOOL PROFESSIONISTI

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI
www.bs.itsole24ore.com

MASTER NORME E TRIBUTI - Gli Esperti del Sole 24 ORE nella tua città

Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa

13ª EDIZIONE - 3 incontri da febbraio a maggio 2017

21 CREDITI FORMATIVI

TUTTE LE NOVITÀ FISCALI E GLI APPROFONDIMENTI CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

www.masternormetributi.itsole24ore.com

MASTER CON DIPLOMA

PER GIOVANI NEO LAUREATI

Diritto e Impresa
Milano, dal 28 febbraio - 27ª ed.
Roma, dal 25 ottobre - 28ª ed.

Tributario
Roma, dal 24 maggio - 24ª ed.
Milano, dal 16 ottobre - 25ª

PER PROFESSIONISTI

Contrattualistica d'impresa e Arbitrato
Roma, dal 25 maggio - 2ª ed.
6 mesi / 3 gg al mese

Tax Law Program
Milano, dal 20 ottobre - 3ª ed.
9 mesi / 2 gg al mese

E-LEARNING 24 PROFESSIONISTI ACCREDITATI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI
Tutte le novità con gli Esperti del Sole 24 ORE online

SCOPRI L'OFFERTA

DEMO: www.elearning24.itsole24ore.com - Sezione CORSI ACCREDITATI

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 30300602 - Fax 02 3022.3414 - informazione.itsole24ore.com

TUTTI I PROGETTI SONO PERSONALIZZABILI E FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONALI FONDIR, FONDIMPRESA, FOR.TE, FBA, FONDOPROFESSIONI, FONDARTIGIANATO

GRUPPO 24ORE

SERVIZIO SU



IL SOLE 24 ORE BUSINESS SCHOOL ED EVENTI
Milano, via Tortona, 56 - Midea Academy
Roma, piazza dell'Indipendenza, 21 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

L'ufficio non può giudicare antieconomici gli investimenti che risultano certi e inerenti

LOCAL ECONOMY?

**NUOVE ROTTE PER LE AZIENDE
TRA RESHORING E PROTEZIONISMO**

LA CINA	LA COREA DEL SUD	LA SPAGNA
Profonda riforma legale e politica d'investimenti	Conoscenza dell'industria europea	Trasparenza della politica economica

www.limpresonline.net

GRUPPO 24 ORE

EDILIZIA E AMBIENTE

Istanze per l'amianto entro il 30 marzo

Finanziamenti destinati alla progettazione preliminare e definitiva degli interventi

PAGINA A CURA DI

Dario Aquino

Si chiude il prossimo 30 marzo la finestra a disposizione delle Pa che intendono accedere al fondo per la bonifica dell'amianto. Il fondo finanzia «la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici».

La riserva - istituita dalla legge 221/2015, articolo 56, comma 7 (il "Collegato ambientale") - consiste in 5,356 milioni di euro per il 2016 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Modalità di finanziamento e criteri di priorità dei contributi sono stati disciplinati dal decreto del ministero dell'Ambiente del 2 settembre 2016. Il bando per l'accesso al fondo dell'annata 2016 è arrivato invece con il successivo decreto della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, del 10 gennaio scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio). E prevede che il finanziamento in conto capitale sia destinato a pagare - integralmente o parzialmente - i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi, fino a un massimo di 5 mila euro.

Domande e contributi
Le amministrazioni interessate (ex articolo 1, comma 2 del Dlg 165/2001) possono fare richiesta dei contributi per i lavori da eseguire in edifici pubblici di proprietà e destinati all'attività dell'ente. È consentito presentare una sola domanda di partici-

zione per ogni anno, anche se può riportare interventi in una più unità locali del territorio di competenza.

Termini per l'invio - che è telematico, tramite l'applicativo sul sito del ministero dell'Ambiente (www.amiante.mi.nambiente.ancitel.it) - si sono aperti il 30 gennaio scorso e scadono a fine marzo: una volta raccolte le domande, il ministero - dopo istruttoria condotta con l'aiuto dell'Ispia - disporrà una graduatoria generale su base annua delle richieste ammesse al contributo, fino all'esaurimento del plafond 2016.

Finanziamenti saranno quindi erogati a tranches: il 30% della somma al momento dell'ammissione, il 40% all'approvazione del progetto definitivo, il 30% alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi.

Graduatoria e priorità
Per stilare la graduatoria si valutano determinati criteri, concedendo priorità (quindi attribuendo un maggior punteggio) agli interventi relativi a «edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi». A seguire, con un mi-

nor punteggio valutativo, figurano invece gli interventi relativi a edifici pubblici «Per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti amministrativi in merito alla presenza di amianto» e per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall'erogazione del contributo; «collocati all'interno di un sito di interesse nazionale» o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2009.

Il punteggio assegnato secondo questi criteri di priorità può raddoppiare nel caso in cui sia anche un'attestazione di fruibilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto, tale da determinare una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario (ex Dm 6 settembre 1994 e Dm 18 marzo 2003). Queste attestazioni devono comunque essere supportate da una perizia asseverata di un tecnico (si veda l'articolo a fianco).

Nelle ipotesi di risultati ex aequo - o in mancanza delle predette elencate dal bando - verrà invece applicata la «Procedura» per la determinazione delle priorità d'intervento (ex articolo 20 della legge 93/2001 e Dm 18 marzo 2003), approvata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le norme citate:
www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com

Come funziona il bando

IL FONDO PER LA BONIFICA

Chiederanno il prossimo 30 marzo i termini (aperti il 30 gennaio) per accedere al contributo 2016 per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica dell'amianto negli edifici pubblici: lavori di rimozione e smaltimento, anche

previo trattamento in impianti autorizzati. Il fondo, previsto dal Collegato ambiente (legge 221/2015) e regolato dal Dm 21 settembre 2016, ha una dotazione pari a 5,356 milioni di euro per il 2016 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

I FINANZIAMENTI 2016

Il bando relativo al 2016 è arrivato con il decreto direttoriale Sta del 10 gennaio scorso (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2016), e prevede che i finanziamenti in conto capitale (incentivi) vengano quantificati con riferimento alle tabelle del Dm 17 giugno 2016.

anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi, fino a un massimo di 5 mila euro. I costi del preliminare (livello inferiore rispetto al progetto definitivo) sono quantificati con riferimento alle tabelle del Dm 17 giugno 2016.

L'INVIO DELLE DOMANDE

Gli enti pubblici devono presentare le domande in via telematica, tramite l'applicativo sul sito del ministero dell'Ambiente (www.amiante.mi.nambiente.ancitel.it), entro il prossimo 30 marzo. Una volta raccolte tutte le

richieste, il ministero provvederà a valutarle in collaborazione con l'Ispia, per poi disporre una graduatoria su base annua delle istanze ammesse al contributo, fino all'esaurimento del plafond 2016.

INTERVENTI E CONTRIBUTI

Le amministrazioni interessate (ex articolo 1, comma 2, del Dlg 165/2001) possono chiedere contributi per le opere di bonifica da eseguire in edifici pubblici di proprietà e destinati all'attività dell'ente. È consentito

presentare una sola domanda di partecipazione per ogni anno, anche se contiene interventi in una più unità del territorio di competenza. Al fine della graduatoria ciascun intervento viene comunque valutato autonomamente.

GRADUATORIA E PRIORITÀ

Al fine della graduatoria, alcune opere sono considerate prioritarie: ad esempio, ricevono un punteggio più alto gli interventi relativi a edifici situati entro un raggio di 100 metri da scuole, asili, ospedali, parchi o impianti

sportivi. Punteggio che può ulteriormente aumentare se c'è anche un'attestazione di fruibilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto, supportata da una perizia asseverata di un tecnico.

EROGAZIONE DELLE SOMME

In caso di ex aequo - o in mancanza dei criteri di priorità - si applica la «Procedura» per la determinazione delle priorità d'intervento (approvata dalla Conferenza dei presidenti di Regioni e Province autonome nel 2004). I

finanziamenti vengono erogati a scaglioni: il 30% al momento dell'ammissione, il 40% all'approvazione del progetto definitivo, il 30% alla rendicontazione finale delle spese per la progettazione preliminare e definitiva.

I documenti. Va allegata alla domanda

Relazione tecnica su «stato» del bene, tempi e costi

Il bando per la bonifica dell'amianto negli edifici pubblici finanzia - fino a 5 mila euro per ogni amministrazione - i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi: cioè i livelli inferiori al progetto esecutivo.

La domanda di ammissione inoltrata dall'ente - una sola, per singolo intervento - può riferirsi a opere sugli edifici all'interno della stessa struttura, oppure su più unità locali all'interno dello stesso edificio. Ciascun intervento sarà comunque valutato autonomamente ai fini della graduatoria: è quindi importante che la richiesta di finanziamento sia inserita nell'applicativo separatamente.

I costi di progettazione vengono determinati guardando al 20 giugno 2004 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione), adottato in base all'articolo 24, comma 8, del Dlg 5/2006 (Codice appalti).

Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una serie di informazioni e documenti. Innanzitutto, una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, in cui specificare: «La destinazione d'uso del bene, il sito sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali» (Dm 21 settembre 2016, articolo 3, comma 5).

La relazione - nella quale vanno indicati i criteri di priorità prescelti - deve essere accompagnata da una breve illustrazione delle modalità di intervento proposto, da una stima dei costi dei lavori (con dettaglio delle spese

di progettazione finanziabili) e del cronoprogramma orientativo delle attività (incluse le fasi progettuali). Oltre che dall'eventuale attestazione dello stato di fruibilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto che contiene amianto.

Restano in ogni caso esclusi dall'arco dei finanziamenti: la progettazione di interventi di manutenzione, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostituiti; gli oneri di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione a finanziamento; e i progetti già realizzati.

OFF LIMITS

Esclusi gli incarichi che sono stati affidati prima dell'ammissione al finanziamento e i progetti già realizzati.

tazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento. I contributi concessi alle amministrazioni, infine, potranno comunque essere revocati: ad esempio, in caso di falsa dichiarazione circa il possesso di qualche criterio di priorità. Ma anche quando la rendicontazione delle spese risulta carente o inesatta; il progetto si discosta sostanzialmente dall'originale e dagli obiettivi individuati; nell'aver violato i vincoli settoriali.

Un'ulteriore novità è un innovativo ritardo nell'approvare il progetto definitivo o le somme vengono disolte dai fini previsti.

PER INFORMAZIONI

COMUNE DI FERRARA
Avviso di procedura aperta
Il Comune di Ferrara, Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/492424 - Fax 0532/492497 - ferrara@comune.fe.it indice procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Ferrara e nomina del medico competente previsto dal d.lgs. n. 101/2008, fino al 30/09/2018 (cat. servizi 25 - CPG 9010009) - allegato 16 (d.lgs. 50/2016) CIG: 6677757597. Importo presunto a base di gara euro 44.800,00 (iva esclusa). È prevista la possibilità di rinnovo. Trattati di appalto a misura. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: 03/04/2017 alle ore 10. Avviso di gara pubblicato in G.U. n. 20 il 03/03/2017. Tutta la documentazione di partecipazione alla procedura è reperibile sul sito www.comune.fe.it/licitazioni. Apertura delle offerte 05/04/2017 alle ore 10 presso la Residenza Municipale, Resp. del Procedimento, dott. Moreno Tommasini, Dirigente Settore Personale e Sistemi di Informazione.

Terna Rete Italia
Terna Group
AVVISO AL PUBBLICO
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - FORNITURE
Ente aggiudicatrice: TERNA RETE ITALIA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia
Data di invio del bando di gara alla Commissione europea per la relativa pubblicazione: 17/02/2017
Breve descrizione dell'appalto: Gara 0000023678 - Fornitura in opera, assistenza e manutenzione di apparecchiatura per trasmissione dati di tecnologia Cisco.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 3 Aprile 2017 alle 14.00
Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso l'indirizzo internet: <https://portalprocaccu.terna.it>, nella specifica Sez. "Opportunità".
Terna Rete Italia S.p.A. - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11709181000 REA 1238587
Capitale Sociale 120.000,00 Euro I.V. - Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPPO
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Questa agenzia pubblica sta procedendo a gara per l'affidamento di: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337.